

TAR Lazio (sede di Roma), Sez. II, 27 novembre 2023, n. 17738: rifiuti – autorizzazione unica ex art. 208 – termini di conclusione del procedimento – danno da ritardo

La sentenza affronta una richiesta di risarcimento del danno derivante da ritardo nella conclusione del procedimento per l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto per la gestione dei rifiuti ex art. 208 del Dlgs 152/06 ed è l'occasione per ricordare che, anche se i termini di cui all'art. 208 sono ordinatori e non perentori – come già affermato da sentenze precedenti, tra le quali TAR Basilicata, sez. I, n. 238/2017 - il superamento degli stessi non consuma l'esercizio del potere amministrativo, ma può far scattare obblighi risarcitori nei confronti dei soggetti che hanno presentato la relativa istanza.

Il Giudice Amministrativo ricorda che l'istante può avanzare domanda risarcitoria per il danno da ritardo entro un termine decadenziale di 120 giorni a decorrere dal momento in cui viene meno l'inadempimento e, comunque, entro 120 giorni dal decorso di 1 anno dalla data alla quale il procedimento avrebbe dovuto essere concluso, ovvero entro 150 giorni dalla presentazione dell'istanza, ai sensi dell'art. 208, comma 8.

Il Giudice Amministrativo offre anche un "criterio alternativo" di calcolo, basato sul comma 6 dell'art. 208, ovvero sui 30 giorni entro i quali la Regione, ricevute le conclusioni della conferenza di servizi, deve effettuare le sue valutazioni ed emanare o negare l'autorizzazione: tale diversa modalità di calcolo è da ricollegare al fatto che la conferenza di servizi dell'art. 208 è conferenza istruttoria e non decisoria ed è ipotesi speciale rispetto all'istituto disciplinato dalla legge 241/1990 (TAR Napoli, sez. V, n. 7194/2018).

Le conclusioni della conferenza di servizi ex art. 208 hanno contenuto consultivo e valore endoprocedimentale, mentre la decisione finale spetta alla Regione (da qui l'apertura ad un calcolo della decadenza per la domanda risarcitoria che fa leva sul termine per la decisione dopo l'acquisizione delle determinazioni della conferenza); la specialità della conferenza ex art. 208, poi, esclude l'applicabilità degli strumenti di accelerazione e semplificazione previsti dalla legge 241/90 (assenso tacito, decadenze, ecc.) e dell'art. 10-bis, poiché la partecipazione dell'istante è garantita direttamente all'interno della conferenza stessa.

E' da tenere in considerazione, peraltro, che è da intendersi implicitamente abrogata la sospensione del procedimento ex art. 208 nel caso in cui sia necessaria la VIA a livello regionale, poiché in tal caso la domanda di autorizzazione ex art. 208 confluisce nel procedimento di PAUR di cui all'art. 27-bis del Dlgs 152/06.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202109301&nomeFile=202317738_01.html&subDir=Provvedimenti